



## RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DI RADIOTERAPIA ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE DI PADOVA

SCHEMA\_DI\_CONTRATTO

LIVELLO DI PROGETTO: DEFINITIVO\_ESECUTIVO

CODICE: **SC**

SCALA:

EDIFICIO: RADIOTERAPIA

LIVELLO: DEF-ESEC

DIRETTORE GENERALE: Dott.ssa Patrizia Benini

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Ing. Emanuele Scarabel

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA:

Dott. Ing. Emanuele Scarabel - U.O.S Servizi Tecnici Patrimoniali -  
Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova - emanuele.scarabel@iov.veneto.it

PROGETTO RESTAURO  
CONSERVATIVO :



Arch. Andrea Simionato - Via Beccaria, 2/2 Padova - T. +39 049 88008804 |  
studiosimionato@libero.it - andrea.simionato@archiworldpec.it

PROGETTO STRUTTURALE:



Ing. Alessandro Turatto - TRE ESSE s.r.l | Via San Marco, 14 - 30030 Vigonovo (VE)  
T. +39 049 8705564 - a.turatto@3essesrl.com

REVISIONE n° 02

DATA: NOVEMBRE\_2021

ELABORATI

VERIFICA: M.B.

Elaborati Tavola / Annotazioni

VALIDAZIONE: A.S.

APPROVAZIONE: Ing. Emanuele Scarabel



UOC Servizi tecnici e patrimoniali  
Viale Gattamelata, 64 – Padova  
CF e PI 04074560287

Restauro conservativo copertura  
Padiglione Radioterapia  
Padova

## SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

### CONTRATTO DI APPALTO PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA PADIGLIONE RADIOTERAPIA

sito in via Giustiniani, 2 – Padova presso l'ospedale civile di Padova

TRA

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. con sede legale in Via Gattamelata, 64 – Padova

CF e PI 00349040287

in persona del C.F. domiciliato per la sua carica a , presso la sede del/della  
(ente), autorizzato ai sensi di ad impegnare legalmente e formalmente (ente) per il  
presente atto, di seguito ente committente

E

(impresa, RTI, consorzio), con sede legale in , Partita IVA (C.F.) , nella persona di  
nato a il , C.F. nella sua qualità di giusta procura rilasciata in data  
rep. n. autenticata nella firma dal dott. , Notaio in , allegata in originale al presente  
atto, di seguito affidatario o impresa.

#### PREMESSO CHE

- con (provvedimento dell'ente), n del è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori restauro conservativo della copertura del padiglione radioterapia delle facciate per l'importo complessivo di Euro 575.500,00 di cui Euro 429.860,00 per l'importo a base di gara ed Euro 142.140,00 + 3.500,00 per i costi per la sicurezza;
- al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) ed il codice dell'opera è costituito da ;

- in data \_\_\_\_\_ è stata notificata la lettera d'invito per l'aggiudicazione dell'appalto di lavori con procedura negoziata seguendo il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso con corrispettivo da stipulare a misura;
- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) \_\_\_\_\_ ;
- in seguito all'espletamento della gara d'appalto per i lavori di cui sopra l'impresa \_\_\_\_\_ è risultata vincitrice e di conseguenza con \_\_\_\_\_ (provvedimento dell'ente) del \_\_\_\_\_ (allegato \_\_\_\_\_ ) le è stato aggiudicato l'appalto per i lavori di \_\_\_\_\_ per l'importo complessivo di \_\_\_\_\_ IVA esclusa;

#### Antimafia A

- il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, l' \_\_\_\_\_ (ente) recederà dal contratto;

#### Antimafia B

- il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l' \_\_\_\_\_ (ente) recederà dal contratto;

#### Antimafia D

- ai sensi dell'articolo 29 della l. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l'impresa risulta iscritta/ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di \_\_\_\_\_ ;
- in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all'articolo 39 della LP n. 16/2015 e che dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione è divenuta efficace;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1–Oggetto del contratto**

L'ente committente concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di restauro della copertura del padiglione radioterapia in base all'aggiudicazione della gara d'appalto \_\_\_\_\_ avvenuta in data \_\_\_\_\_ con deliberazione/provvedimento n. \_\_\_\_\_.

L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

## **Articolo 2–Disposizioni regolatrici del contratto**

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato speciale d'appalto;
- progetto definitivo\_esecutivo;
- piano di sicurezza e coordinamento;
- disciplinare di gara/lettera d'invito
- offerta economica;

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

## **Articolo 3– Ammontare dell'appalto – termini di pagamento**

Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € \_\_\_\_\_, oltre IVA nella misura di legge.

Il prezzo netto dell'appalto è così distribuito:

- € ..... per lavori;
- € 142.140,00 + 3.500,00 per oneri della sicurezza;

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura.

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto.

## **Articolo 4 –Durata -tempo utile per l'ultimazione dei lavori – penali – termini per il collaudo – sospensione dell'esecuzione del contratto**

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

Il termine per l'ultimazione dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna, è fissato al .....

L'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori è fissata nella misura dell'1/% dell'importo contrattuale e comunque fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

## **Articolo 5 – Variazione dell'importo contrattuale – Revisione prezzi contrattuali.**

In conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, non è ammessa la revisione dei prezzi

contrattuali.

L'ente committente si riserva di apportare eventuali variazioni dell'importo contrattuale tramite esercizio dell'opzione contrattuale ai sensi art. 1331 CC, per opere migliorative e/o lavori aggiuntivi resisi necessari nel corso dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106 comma del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal Capitolato speciale d'Appalto.

#### **Articolo6– Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente **C.C.N.L.**..... e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore", altresì, ha:

- a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della "Stazione appaltante" per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D. U. R. C. (documento unico di regolarità contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'"Appaltatore", la "Stazione appaltante" trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. La relativa disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.



### **Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 8– Subappalto A**

Il subappalto non è ammesso non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

### **Articolo 8– Subappalto B**

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in 40% per la categoria OG2 cl. Il l'ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

### **Articolo 9 – Responsabilità verso terzi**

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario ha stipulato apposita polizza per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

### **Articolo 10 – Garanzie definitive**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € a mezzo garanzia fideiussoria (precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex articolo 93, D.lgs. 50/2016) emessa in data dalla Società .

L'impresa ha inoltre stipulato una polizza assicurativa per rischi di esecuzione ai sensi dell'articolo 103 comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto, con la Compagnia assicuratrice di per € .....;

### **Articolo 11 – Domicilio dell'appaltatore**

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede della Stazione appaltante, ubicata a Padova via Gattamelata 64.

### **Articolo 12 – Ulteriori obblighi dell'affidatario**

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 13–Normativa e disposizioni di riferimento**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

### **Articolo 14 – Trattamento dei dati personali**

Le parti sia danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali o sensibili, qualora necessario per l'esecuzione del presente contratto, sarà effettuato in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.

### **Articolo 15– Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010**

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente

committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Articolo 16 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali**

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

#### **Articolo 17- Risoluzione del contratto**

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto.

#### **Articolo 18 - Recesso dal contratto**

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

**Antimafia A:** L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

**Antimafia B:** L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

#### **Articolo 19 – Controversie e foro competente**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Padova.

#### **Articolo 20– Allegati al contratto**



Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- capitolato speciale d'appalto;
- progetto esecutivo
- piano di sicurezza e coordinamento
- disciplinare di gara oppure lettera d'invito;
- offerta economica;
- Polizza assicurativa n.        dd.        emessa da        ;
- Cauzione definitiva n.        dd.        emessa da        ;
- Procura generale / Procura speciale n.        dd.        Notaio        ;

## **Articolo 21 – Protocollo di Legalità**

### **Clausole**

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 Settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

### **Subappalti e subaffidamenti**

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità". L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

### **Clausola risolutiva espressa**

1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata

ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

### **Informazioni supplementari**

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari tipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

### **Cantiere**

1. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994.

2. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

### **Obbligo di segnalazione**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

#### **Omessa segnalazione**

1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

2. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

#### **Subappalti**

Ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di legalità" la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

**Il presente contratto viene firmato digitalmente da entrambe le parti**